

CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Scuola primaria

Al fine di non interrompere il percorso scolastico d'obbligo formativo con il rischio di accumulare ritardi difficilmente compensabili e secondo quanto prevede l'articolo 3 del decreto legislativo n. 62\107, fatta salva la possibilità di deroga, in casi del tutto eccezionali e comprovati da specifica motivazione, l'alunno **viene ammesso** alla classe successiva o alla classe prima della scuola secondaria.

L'unica possibile eccezione è costituita da alunni con disabilità, per i quali, su concorde parere della scuola, della famiglia e degli operatori dei servizi sociosanitari espresso formalmente in sede di GLHO, si decida la permanenza di un anno nella scuola primaria per offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel PEI.

Nelle altre situazioni in cui si verifichino gravi carenze nel raggiungimento dei traguardi di competenza, il team docente elaborerà un Piano Didattico Personalizzato, avendo particolare cura di informare e coinvolgere tempestivamente la famiglia; suggerendo e attivando eventualmente percorsi paralleli di valutazione clinica e/o psicologica.

Scuola secondaria di primo grado

Secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 62\107 e fatta salva, per il consiglio di classe, la possibilità di deroga, in casi particolari ed adeguatamente motivati, i **criteri di non ammissione** alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo sono i seguenti:

- ◆ Mancata acquisizione dei livelli di apprendimento con progressi irrilevanti rispetto alla situazione di partenza registrata ad inizio d'anno e persistenti carenze nello sviluppo personale relativamente all'impegno dimostrato.
- ◆ Mancata acquisizione dei livelli di apprendimento con progressi poco significativi rispetto alla situazione di partenza registrata ad inizio d'anno e persistenti carenze nello sviluppo culturale, personale e sociale, in termini di motivazione allo studio, di assunzione di responsabilità, di collaborazione e confronto con i compagni.
- ◆ In casi di disabilità, con concorde parere della scuola, della famiglia e degli operatori dei servizi socio-sanitari, espresso formalmente in sede di GLHO, al fine di offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel PEI.

Per poter procedere alla proposta di bocciatura occorre acquisire agli atti del Consiglio di classe tutta la documentazione pedagogico-didattica ed eventualmente specialistica (programmazioni personalizzate, verifiche, documentazione didattica, osservazioni sistematiche eccetera).

Per la scuola secondaria di primo grado in caso di **superamento del limite di assenze** previsto dalla normativa per la validità dell'anno scolastico, il Collegio docenti può **derogare** da tale limite solo qualora si verifichino ambedue le seguenti condizioni:

- le assenze siano giustificate e dovute a condizioni realmente ostative (gravi motivi di salute o di famiglia);
- il Consiglio di classe ritiene di avere sufficienti elementi di valutazione e che la maturazione complessiva dell'alunno gli consenta di recuperare gli apprendimenti non conseguiti.